

DELIBERA N. 31

**XXXXX SRL / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/670568/2024)**

Il Corecom Basilicata

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 12/07/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante: “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritto il 20 dicembre 2022, ed in particolare l’articolo 8 il quale dispone che lo stesso Accordo Quadro, di

durata quinquennale, e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, sottoscritta rispettivamente in data 14/02/2023, 27/02/2023 e 8/3/2023 dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e dal Consiglio Regionale della Basilicata;

VISTA l'istanza di XXXX SRL del 23/03/2024 acquisita con protocollo n. 0088324 del 23/03/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

M 3.5 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. XXXXXXXXXXXX, ha premesso:

- 1) di essere titolare della linea fissa 09XX-XXXX4;
- 2) di avere aderito ad un'offerta Tim Business riguardante sia la linea fissa che mobile e di avere, nel prosieguo, constatato che le condizioni contrattuali applicate erano diverse rispetto a quelle concordate
- 3) di avere effettuato la migrazione verso altro operatore e di avere nondimeno continuato a ricevere le fatture dall'operatore Tim;
- 4) di avere esperito il tentativo conciliazione, conclusosi con verbale di mancato accordo del 13.03.2024.

Tanto premesso, l'istante ha richiesto, con l'istanza di definizione, la rettifica delle fatture errate e il rimborso degli importi illegittimamente addebitati, oltre al risarcimento dei danni quantificati in € 5.000,00.

2. La posizione dell'operatore

TIM S.p.A. ha rilevato che la linea 09XX-XXXX4 è stata attivata in data 26.08.2022 con contratto FTTCAB, che ha previsto un canone mensile scontato a € 24,90, il contributo di attivazione, rateizzato in 24 mesi 15,00 € mensili, scontato del 100% dalla presenza del bonus di pari importo e di pari durata, la vendita rateale del router in 48 mesi di € 6,10 cad.

Ha osservato, poi, che in data 26.01.2023 la linea è migrata a OLO (fattura di chiusura emessa a febbraio 2023 contenente i canoni di gennaio) e che dal mese di marzo

2023 Tim ha continuato a fatturare i piani rateali attivi, ovvero il contributo di attivazione e le rate vendita del router (tant'è che nel conto di marzo 2024 sono presenti le rate a scadere del contributo di attivazione e di vendita router).

Ha inoltre evidenziato che l'utente giammai ha effettuato alcun reclamo in relazione agli addebiti in fattura ed ha eccepito anche la tardività e inammissibilità delle domande formulate dall'utente, dopo oltre un anno dalla migrazione ad altro gestore, oltre che la loro assoluta genericità ed infondatezza.

Ha quindi concluso per il rigetto dell'istanza presentata da M 3.5 S.r.l.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento, ed è pertanto validamente proponibile.

XXXXX S.r.l. ha dedotto in ordine all'applicazione di tariffe difformi rispetto al piano originariamente concordato.

Già prima facie tale doglianza risulta generica e fumosa, priva di quantizzazione e riferimenti contrattuali specifici. A ciò si aggiunga che l'utente, a sostegno della propria asserzione, non ha prodotto alcuna documentazione (se non una mail relativa alla migrazione all'operatore Vodafone, documento assolutamente irrilevante ai fini di causa) mentre l'operatore, dal canto suo, ha dedotto e dimostrato (con la propria produzione di parte) che gli addebiti in fattura risultano conformi a quanto pattuito.

Considerato che "onus probandi incumbit ei qui dicit" laddove, come nel caso di specie, non vi è prova dei fatti posti a fondamento della domanda, questa andrà rigettata. Nulla sulle spese di procedura.

DELIBERA

Articolo 1

1. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e della documentazione prodotta dalle parti, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. XXXXXXXX, si propone di rigettare l'istanza GU14/ 670568/2024/ del 23.03.2024 proposta da XXXX S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. XXXXXXXXXXXX, nei confronti di TIM S.p.A., poiché infondata in fatto e in diritto.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 12/07/2024

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Donato Marra

